



COMUNE DI RESCALDINA
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.**

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE:

CONSIGLIO COMUNALE	N. 84 DEL 29/06/1994
CONSIGLIO COMUNALE	N. 18 DEL 29/02/2000
CONSIGLIO COMUNALE	N. 16 DEL 27/02/2004
CONSIGLIO COMUNALE	N. 31 DEL 04/05/2007
CONSIGLIO COMUNALE	N. 38 DEL 25/05/2007
CONSIGLIO COMUNALE	N. 13 DEL 28/03/2008
CONSIGLIO COMUNALE	N. 76 DEL 27/11/2009

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

INDICE

Capo I	- Disposizioni Generali.-	PAG. N. 2
Capo II	- Imposta sulla pubblicità.-.....	PAG. N. 4
Capo III	- Modalità per il rilascio di autorizzazioni.-.....	PAG. N. 9
Capo IV	- Diritto sulle pubbliche affissioni.-.....	PAG. N. 13
Capo V	- Sanzioni.-.....	PAG. N. 16
Capo VI	- Modalità di liquidazione del tributo.-.....	PAG. N. 18
Capo VII	- Norme transitorie.-.....	PAG. N. 20

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 il Comune di Rescaldina appartiene alla IV classe in quanto gli abitanti residenti ammontano a 11.905 unità in base alla popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Categorie

Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe quarta, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:

- dell' imposta sulla pubblicità
- del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali. ****

Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono evidenziate nella planimetria allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante sotto la lettera A). La loro superficie non supera il 35 per cento di quella del centro abitato delimitato ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 30/05/1992, n. 285. ****

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva. ****

**** modificato con deliberazioni n. 13 del 28/03/2008 e n. 76 del 27/11/2009

Art. 3 CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER GLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione / armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio – culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992,n.285, D.Lgs. 10 Settembre 1993 n.360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495) , al regolamento di Polizia Municipale e traffico.

Art. 4- TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi , il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- standardi (mono o bifacciali);
- tabelle;
- poster 6X3 (mono o bifacciali);

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'ufficio di polizia locale di concerto con l'ufficio urbanistico. **

** modificato con deliberazione n.16 del 27/02/2004

Art. -5- QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo gli stessi superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D.lgs. 507/93, parametri così determinati: n° abitanti 11.905. diviso mille per 12 metri quadrati = 142 mq, ai sensi dell 'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, la ripartizione degli stessi è così determinata : ***

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.
- 3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, si rimanda al capo III del presente regolamento.

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

ART. 5 bis – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita Azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera C, della Legge 08.06.1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo nazionale dei Concessionari previsto dall'art.32 del D.lgs 507/93 e ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai

sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e come previsto dal D.M. 11/9/2000, n. 289. ^{*/**}

* modificato con deliberazione n. 18 del 29/02/2000

* *modificato con deliberazione n. 16 del 27/02/2004

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art.6 - OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinate a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8- DELLE TARIFFE IN GENERE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Tali tariffe costituiscono un allegato del presente Regolamento.

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

Art. 9 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto. altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma l.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa del 100 per cento. ****

**** modificato con deliberazione n. 13 del 28/03/2008

Art. 10 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal precedente art.9, comma primo; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.9, comma quarto del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. **

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. ***

** modificato con deliberazione n. 16 del 27/02/2004

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

Art. 11- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per un metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 12 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

ART. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazione, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno della stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1 bis L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. ***

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Abrogato

**** Abrogato con deliberazione n. 38 del 25/05/2007

Art. 15 bis - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Abrogato

**** Abrogato con deliberazione n. 38 del 25/05/2007

Art. 16 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla giunta, fermo restando i relativi obblighi tributari.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta

comunale valuterà l'offerta del richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabilmente stabilita dalla giunta Municipale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Per gli spazi privati da destinare alle affissioni, si rimanda all'articolo seguente.

Art. 17 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Il Comune di RESCALDINA destina il 10 per cento corrispondenti a 22,4 metri quadrati computati con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.

Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Proceduralmente l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:

- a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) a seguito di proposta del settore di polizia locale od urbanistico, riferite ed insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 3. **

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabilmente stabilita dalla Giunta Municipale.

In ogni caso, la Giunta dovrà contattare più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.

Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il Concessionario delle pubbliche affissioni.

Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributarlo.

Lo stesso dicasi dei disciplinari di cui all'articolo precedente.

** modificato con deliberazione n. 16 del 27/02/2004

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita, nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 6 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano la popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3.000 abitanti, negli altri comuni il servizio è facoltativo.

Art. 19 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui

nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 20 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta, alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 22;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 21- ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio. **

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

** modificato con deliberazione n. 16 del 27/02/2004

CAPO V

SANZIONI

Art.23- RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo se gestito direttamente o dal funzionario designato dal concessionario alla riscossione ed accertamento del tributo in caso di affidamento in concessione del servizio. ***

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

Art. 24 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o del diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni la misura annua degli interessi è pari a quella del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. ***

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

Art. 25- SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dal codice della strada, D.lgs. n. 285, del 30/04/1992, e successive modifiche ed integrazioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 4.

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 26- DICHIARAZIONE

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. **

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) L'autorizzazione, come previsto dal codice della strada, è valida tre anni ed è alla scadenza rinnovabile. **

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del presente Regolamento. ***

5) L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

** modificato con deliberazione n. 16 del 27/02/2004

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

Art. -27- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. ***

3) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a **€ 1.549,37**.

5) Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, devono essere versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura prevista dal D.P.R. n. 43 del 28/01/1988 e successive modifiche ed integrazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale o il concessionario provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni spettano gli interessi nella misura annua pari a quella del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Non si fa luogo al rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo della sanzione e degli interessi non supera euro 16,53.

7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 28- Abrogato

**

** modificato con deliberazione n. 16 del 27/02/2004

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI -

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

*** modificato con deliberazione n. 31 del 04/05/2007

Art. 30 – AUTORIZZAZIONI IN CORSO

Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente al 01.01.2000 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare. *

* modificato con deliberazione n. 18 del 29/02/2000

Art. 31 – ORGANI COMPETENTI

1. Gli atti di autorizzazione e le relative revoche sono di competenza del funzionario responsabile del Settore di Polizia Locale. La polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, applicando le sanzioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1992,n.285 (Codice della Strada) e le sanzioni previste dall'art.24 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507. In materia di violazioni al Codice della Strada vengono fatte salve le competenze attribuite agli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285.
2. Il funzionario responsabile del settore urbanistico comunale esprime il parere tecnico di sua competenza.
3. L'ufficio tributi o il concessionario, sulla base dell'atto di autorizzazione trasmessogli dal responsabile del procedimento, provvede alla determinazione dell'imposta dovuta e alle fasi della riscossione,liquidazione, accertamento, riscossione coattiva e degli eventuali rimborsi.

*/**

* modificato con deliberazione n. 18 del 29/02/2000

** modificato con deliberazione n. 16 del 27/02/2004